

Comune di Andreis

Provincia di Pordenone

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2014
N. 17 del Reg. Delibere

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PRORPIA (IMU) PER L'ANNO 2014.

L'anno 2014 , il giorno 23 del mese di Luglio alle ore 18:05 nella sala consigliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Alzetta Romero	Sindaco	Presente
Piazza Margherita	Consigliere	Presente
Battiston Monica	Consigliere	Presente
Moretto Rita	Consigliere	Assente
Stella Denis	Consigliere	Presente
Bincoletto Andrea	Consigliere	Presente
Vittorelli Massimo	Consigliere	Presente
Trinco Andreina	Consigliere	Presente
Salvadori Sabrina	Consigliere	Presente
Fregonese Isabella	Consigliere	Presente
De Zorzi Renato	Consigliere	Presente
Bucco Emilia	Consigliere	Assente
Magro Marika	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Villacara Antonio.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Alzetta Romero nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Determinazione aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2014.

Il Sindaco relaziona.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.lgs 14/03/2011 n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed in particolare gli art. 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale propria;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.»;

VISTO in particolare l'art. 13 della Legge suddetta che testualmente recita:

1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.

2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

... ommiss...”

VISTO il D.Lgs del 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'ICI, per quanto espressamente rinviato dal D.L. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011;

VISTO il D.Lgs 446 del 15/12/1997 in particolare l'art 52 e 59 limitatamente alle disposizioni vigenti dopo l'entrata in vigore del D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011;

CONSIDERATO che l'*Imposta Municipale Propria* o *IMU* è stata obbligatoriamente introdotta con legge dello stato e considerato che la normativa prevede la competenza del Consiglio Comunale ad approvare e modificare con propria deliberazione in aumento o in diminuzione l'aliquota base per le diverse tipologie di immobili entro i limiti previsti dalla stessa Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO altresì che con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'imposta comunale unica (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

DATO ATTO che l'aliquota di base dell'imposta è pari allo **0,76 per cento**, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali, mentre l'aliquota è ridotta allo **0,4 per cento** per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. Con deliberazione del Consiglio Comunale, la stessa aliquota può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali.

Con deliberazione del Consiglio Comunale può essere ridotta l'aliquota di base fino allo **0,4 per cento** nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;

DATO atto che il comma 10 dell'art 13 del D.L. 201/2011 convertito in legge L. 214/2011 attribuisce ai comuni la possibilità di applicare l'aliquota ridotta e le detrazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze anche ai soggetti di cui all'art 3 comma 56 della L. 23/12/1996 N. 662: .. “*l'unità immobiliare posseduta a titolo*

di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.”;

Per quanto attiene alle deliberazioni delle aliquote l'Amministrazione Comunale intende applicare per l'anno 2014 le seguenti aliquote e detrazioni necessarie per il mantenimento degli equilibri del Bilancio di Previsione anno 2014:

ALIQUOTE:

• Aliquota di base:	0,86 per cento
• Aliquota abitazione principale: (cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze)	0,4 per cento
• Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale :	0,2 per cento

DETRAZIONI:

Di confermare la detrazione di €200.00 per l'abitazione principale e relative pertinenze rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione a tale uso; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Premesso che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Comunale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all'art.97, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.267/18.08.2000;

Preso atto del parere espresso ai sensi dell'art. 49 I comma e 147 bis I comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Presenti n.11, su n. 13 consiglieri in carica, con voti favorevoli n.11, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1. Di approvare con riferimento all'esercizio finanziario 2014, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) nelle seguenti misure:

• Aliquota di base:	0,86 per cento
• Aliquota abitazione principale: (cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze)	0,4 per cento
• Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale :	0,2 per cento

2. Di confermare la detrazione di €200.00 per l'abitazione principale e relative pertinenze rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione a tale uso; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
3. Di dare atto che la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art.5 commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs 30/12/1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni e, dei commi 4 e 5 dell'art.13 del D.L.

03/12/2011, n. 201, convertito con modifiche dalla Legge n.214 del 22.12.2011 e della Legge 27 dicembre 2013, n.147;

4. Di trasmettere telematicamente, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, la presente deliberazione che costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo d'invio di cui al combinato disposto dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 e dell'art.13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214.

DICHIARAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti n.11, su n. 13 consiglieri in carica, con voti favorevoli n.11, espressi in forma palese;

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 così come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Andreis, 22 luglio 2014

Il Responsabile

F.TO AVA FAVETTA

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente

F.to Alzetta Romero

Il Segretario

F.to Villacara Antonio

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 25/07/2014 al 09/08/2014 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Andreis, li 25/07/2014

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Bruna Malattia

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23/07/2014, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).

Li 23/07/2014

Il Responsabile dell'esecutività

F.to [--Bruna Malattia --]

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 25/07/2014

Il Responsabile del Procedimento

Bruna Malattia